

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 50 del 28/03/2024

Oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132".

Premesso che i sottoscritti Rag. Monaldo Andreozzi, Dott.ssa Annamaria Nori e Dott. Paolo Crucianelli, componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Civitanova Marche nominati con deliberazioni di Consiglio Comunale;

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 103 del 18/03/2024 sottoposta all'Organo di revisione avente ad oggetto "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132";

Preso atto della delibera consiliare n. 99 del 28/12/2023 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale relativamente al triennio 2024-2026;

Preso atto della delibera consiliare n. 100 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, in termini di "competenza" e, per l'annualità 2024, anche in termini di "cassa";

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 50 del 13/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026;

Visto:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del



piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

- *l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*
- *l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)”;*
- *l’art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad “individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei*



predetti valori soglia”;

- l’art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione”;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;*
- il principio contabile n° 4/1 dell’armonizzazione contabile in forza del quale *“la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;*
- le *“Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”* del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l’equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell’articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l’ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l’atto di asseverazione da parte dell’Organo di revisione;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell’Anac del 10 gennaio 2024 con il quale si ricorda che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione disposto dal decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 2023;

Preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 557-quater e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il limite massimo di spesa di personale è pari a 8.315.792,98:



Verifica rispetto limite art. 1 co. 557 quater l.296/2006 (triennio 2011/2013)	2024	2025	2026
Spesa potenziale massima da confrontare con il limite	8.260.752,81	8.244.477,81	8.244.477,81
Limite art. 1 co. 557 quater l. 296/2006 (triennio 2011/2013)	8.315.792,98	8.315.792,98	8.315.792,98
Differenza rispetto al limite	55.040,17	71.315,17	71.315,17

Preso atto che il calcolo della capacità assunzionale aggiornata con il rendiconto anno 2022 presenta un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti al netto del FCDE pari al **17,73%** inferiore al **valore soglia** della tabella 1 del D.M. 17/03/2020 pari al **27%**.

Rendiconto	2020	2021	2022	Totale triennio	Media Triennio
Entrate correnti	48.656.633,01	51.204.418,98	47.747.911,43	147.608.963,42	49.202.987,81
Totale FCDE					4.594.950,00
Media triennio al netto FCDE					44.608.037,81

spesa di personale	7.908.885,19	
media entrate al netto FCDE	44.608.037,81	=17,73%

Poiché il rapporto è inferiore al valore soglia, l'Ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Il D.M. 17/03/2020 all'art. 5, comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2024 i comuni "virtuosi" possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata secondo la definizione sopra detta in misura non superiore al valore percentuale che per il 2024 è indicato nel **22,00%** e considerato che la spesa di personale del 2018 è stata individuata in 7.821.799,95 euro, la capacità assunzionale disponibile per la spesa di personale massima per il 2024 è di 1.720.795,99 euro.

	2024
A. Media entrate al netto FCDE	44.608.037,81
B. Valore soglia più basso tab. 1 DM	27%
C. Spesa di personale max teorica (AxB)	12.044.170,21
D. Spesa di personale rendiconto 2022	7.908.885,19
E. Incremento max teorico (C-D)	4.135.285,02
F. Percentuale di incremento progressivo tab. 2 DM	22%
G. Spesa di personale anno 2018	7.821.799,95
H. Incremento di spesa entro il limite di tab.2 DM (GxF)	1.720.795,99
L. Incremento effettivo applicabile (il minore tra E ed H)	1.720.795,99
CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE	1.720.795,99

Preso atto della vigente normativa e delle nuove esigenze del fabbisogno, l'Ente presenta un aggiornamento del piano delle assunzioni per l'anno 2024 e predispone la programmazione per il triennio 2024/2026, tenuto conto dei seguenti elementi:

- conferma delle assunzioni già previste e non realizzate nel precedente PTFP;
- necessità di sostituire il personale a vario titolo cessato;
- eventuali assunzioni per sostituzioni o altre necessità non previste potranno essere comunque attivate nel rispetto dello specifico vincolo di spesa, anche attraverso l'istituto della mobilità o con convenzioni come previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che nel complesso, la programmazione prevede l'assunzione delle unità a tempo indeterminato di seguito indicate:

- per l'anno 2024:

TIPOLOGIA RAPPORTO	PROFILO	NUMERO
TEMPO INDETERMINATO	EX B	4
TEMPO INDETERMINATO	EX C	4
TEMPO INDETERMINATO	EX D	3
TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENTE	1
TOTALE ASSUNZIONI ANNO 2024		12

- per l'anno 2025:

TIPOLOGIA RAPPORTO	PROFILO	NUMERO
TEMPO INDETERMINATO	EX B	2
TEMPO INDETERMINATO	EX C	3
TEMPO INDETERMINATO	EX D	1
TEMPO INDETERMINATO	DIRIGENTE	1
TOTALE ASSUNZIONI ANNO 2025		7


- per l'anno 2026:

TIPOLOGIA RAPPORTO	PROFILO	NUMERO
TEMPO INDETERMINATO	EX B	3
TEMPO INDETERMINATO	EX C	3
TEMPO INDETERMINATO	EX D	1
TOTALE ASSUNZIONI ANNO 2026		7

Per gli anni 2025 e 2026 le assunzioni previste si riferiscono a sostituzione di personale come indicato nell'allegato B1.

Dato atto che il fabbisogno di personale a tempo determinato, pari ad euro 276.005,14, rispetta i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 (all. C) escluse le assunzioni non soggette a limite di spesa di cui all'allegato D.

Pertanto, si prende atto della compatibilità delle assunzioni previste nel P.T.F.P. 2024-2026 con la capacità assunzionale disponibile, definita secondo le regole di cui al D.M. 17 marzo 2020.



L'Organo di Revisione raccomanda l'Ente che prima di ogni assunzione sia verificato il rispetto della compatibilità delle assunzioni.

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Riscontrata la congruità, la coerenza e l'attendibilità della predetta proposta di PTFP;

Tenuto conto che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Roberta Perugini e del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio dott. Benedetto Perroni, rilasciati in data 28/03/2024.

L'Organo di Revisione, premesso quanto sopra

accerta

che il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, contenuto nella sezione 3 del P.I.A.O., consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio,

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/03/2024 "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132".

Civitanova Marche, 28 marzo 2024.

L'Organo di Revisione

Rag. Monaldo Andreozzi (Presidente)

Dott.ssa Annamaria Nori

Dott. Paolo Crucianelli

